



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°174 del 30/11/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione dell'11 ottobre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,
MASSIMO DE PASCALIS

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ACCADEMIA FROSINONE S.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GERARDI GIUSEPPE FINO AL 12/10/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.45 SGS DEL 27/09/2018

(Gara: ACCADEMIA FROSINONE S.C. – PRO CALCIO TOR SAPIENZA del 22/09/2018 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.93 del 12/10/2018

La società Accademia Frosinone si duole del provvedimento adottato dal competente Giudice Sportivo esposto in epigrafe. Il Giudice di prime cure nel comminare la perdita della gara aveva rilevato come la società avesse schierato in campo un numero superiore a cinque di calciatori nati nel 2006 contravvenendo alle disposizione del comunicato ufficiale n. 1/SGS del 5-7-2018 per il Torneo regionale under 14 di eccellenza. La reclamante sostiene che in forza del comunicato ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 del 27-7-2018 fosse stata concessa deroga alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile e scolastico che avessero avuto necessità di completare l'organico per la partecipazione al campionato. Sostiene la reclamante che tale deroga non necessiterebbe di alcuna autorizzazione o presa d'atto da parte del Settore Giovanile e Scolastico ed avrebbe efficacia per essa trovandosi nelle condizioni richieste per ottenerla

Il reclamo è infondato. Dalla lettura del comunicato ufficiale n. 5 sopra richiamato ed, in particolare, dall'esame dell'ultimo comma del deliberato si evince, invece, in maniera palmare che la deroga in questione necessita, come è del resto comune in tutti i casi del genere, di un'esplicita autorizzazione del Settore. Infatti la norma in questione recita: "non saranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso, ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato Under 14 anche se di

diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori dell'annata 2005 utili alla composizione di almeno una squadra nel campionato under 14". La disposizione riportata integralmente non lascia spazio a dubbi interpretativi essendo evidente che la deroga dovrà essere sottoposta ad un esame che escluda motivazioni diverse da quella del completamento dell'organico per partecipare al campionato. Il gravame avverso l'inibizione del dirigente Gerardi è inammissibile ai sensi dell'articolo 45 CGS

La decisione impugnata è quindi del tutto congrua rispetto alle disposizioni richiamate e va confermata con il conseguente incameramento della relativa tassa di reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 18 ottobre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ACCADEMIA FROSINONE S.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MAURI SANDRO FINO AL 19/10/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.55 SGS DEL 4/10/2018 (Gara: CEPRANO CALCIO - ACCADEMIA FROSINONE S.C. del 29/09/2018 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

La società Accademia Frosinone si duole del provvedimento adottato dal competente Giudice Sportivo esposto in epigrafe. Il Giudice di prime cure nel comminare la perdita della gara aveva rilevato come la società avesse schierato in campo un numero superiore a cinque di calciatori nati nel 2006 contravvenendo alle disposizione del comunicato ufficiale n. 1/SGS del 5-7-2018 per il Torneo regionale under 14 di eccellenza. La reclamante sostiene che in forza del comunicato ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 del 27-7-2018 fosse stata concessa deroga alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile e scolastico che avessero avuto necessità di completare l'organico per la partecipazione al campionato. Sostiene la reclamante che tale deroga non necessiterebbe di alcuna autorizzazione o presa d'atto da parte del Settore Giovanile e Scolastico ed avrebbe efficacia per essa trovandosi nelle condizioni richieste per ottenerla. In ogni caso aveva inviato, dopo una precedente analoga decisione del Giudice Sportivo una richiesta di deroga al Settore Giovanile e Scolastico che, malgrado vari solleciti non aveva avuto risposta.

Il reclamo è infondato. Dalla lettura del comunicato ufficiale n. 5 sopra richiamato ed, in particolare, dall'esame dell'ultimo comma del deliberato si evince, invece, in maniera palmare che la deroga in questione necessita, come è del resto comune in tutti i casi del genere, di un'esplicita autorizzazione del Settore. Infatti la norma in questione recita: "non saranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso, ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori dell'annata 2005 utili alla composizione di almeno una squadra nel campionato under 14". La disposizione riportata

integralmente non lascia spazio a dubbi interpretativi essendo evidente che la deroga dovrà essere sottoposta ad un esame che escluda motivazioni diverse da quella del completamento dell'organico per partecipare al campionato.

Del resto la stessa reclamante ha poi presentato la richiesta di deroga che, però, per avere efficacia deve essere seguita da un esplicito provvedimento autorizzativo che, al momento della disputa della gara non era stato ancora emesso. Il gravame avverso l'inibizione del dirigente Mauri è inammissibile ai sensi dell'articolo 45 CGS.

La decisione impugnata è quindi del tutto congrua rispetto alle disposizioni richiamate e va confermata con il conseguente incameramento della relativa tassa di reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impuginate.

La tassa reclamo va incamerata.

AAAAAAAAAAAA

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 25 ottobre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA

Componenti: CESARE COLETTA, ALDO GOLDONI, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' GAP SSD ARL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PILI DOTTAVIO GIOVANNI PER 2 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MARCO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRILLO GIANLUCA PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.41 C5 DELL'11/10/2018

(Gara: GAP SSD ARL – ATLETICO 2000 del 6/10/2018 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l'annullamento delle sanzioni a carico sia proprio che dei tesserati Pili Dottavio Giovanni, Mariello Marco e Grillo Gianluca, assumendo che gli stessi non avessero mai ingiuriato l'arbitro né il pubblico avesse tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara;

ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste;

rilevato che l'art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate" e della "...squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese", quantificabile altresì in quattro gare e che tale limite non consente l'esame nel merito delle censure dedotte;

esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta ingiuriosa nei suoi confronti tenuta dal calciatore Marco Mariello nonché il comportamento gravemente minaccioso e offensivo tenuto dal pubblico;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata al tesserato Alessandro Rossi, per il suo comportamento

comunque censurabile e grave, debba essere ridotta e, parimenti, deve essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte la misura dell'ammenda.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alle squalifiche a carico dell'allenatore PILI DOTTAVIO Giovanni e del calciatore GRILLO Gianluca, ai sensi dell'art.45 del C.G.S..
Di accogliere, altresì, il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 200,00 nonché la squalifica a carico del calciatore MARIELLO Marco a 2 gare
La tassa reclamo va restituita.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione dell'8 novembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: MASSIMO DE PASCALIS, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. FIUMICINO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISCOPO GIOVANNI FINO AL 18/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.77 SGS DEL 25/10/2018
(Gara: CALCIO TUSCIA – FIUMICINO 1926 del 21/10/2018 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto l'annullamento della squalifica del calciatore Giovanni Piscopo, deducendo che egli non avesse calciato il pallone verso l'arbitro, ma lo avesse allontanato dal campo per perdere del tempo;
ascoltato il reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste;
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha descritto il gesto del tesserato, senza però indicare le modalità della sua esecuzione;
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che la condotta del calciatore Roberto Eboli, benché gravemente colposa, censurabile e grave, alla luce delle emergenze istruttorie debba essere sanzionata in misura lievemente minore, tenuto conto dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore PISCOPO Giovanni al 21/12/2018.
La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DELLA CIANA RICCARDO PER 5 GARE E CUBEDDU DAVIDE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.114 LND DEL 25/10/2018
(Gara: PROCALCIO TORBELLAMONACA – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 21/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

La società Accademia R. Tuscolano C., ha impugnato davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il sopraindicato provvedimento del Giudice sportivo di primo grado, con il quale rispettivamente:

- Il calciatore Della Ciana Riccardo è stato squalificato per cinque gare perché al termine della gara avvicinava l'arbitro rivolgendogli espressioni offensive e gli afferrava il polso girandolo a sé, per poi essere allontanato dai propri dirigenti.
- Il calciatore Cubeddu Davide è stato squalificato per tre gare poiché, al termine della gara, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e batteva con forza la mano sulla porta dello spogliatoio arbitrale.

Nella sua memoria difensiva, l'Accademia R. Tuscolano C. chiede la riduzione della squalifica inflitta ad entrambi i calciatori, minimizzando l'accaduto nonché per la sproporzionalità della sanzione.

Questa Corte, presa visione dell'intera documentazione agli atti, ritiene che la memoria difensiva presentata dalla stessa Accademia R. Tuscolano C. non introduca alcun elemento oggettivo che possa far modificare l'interpretazione dei fatti riportati nel referto arbitrale, rimanendo in tal senso confermata la condotta di entrambi i calciatori con l'aggravante a carico del Della Ciana Riccardo di aver rivestito il ruolo di capitano nella gara in questione.

Per tali ragioni, pertanto, questa Corte sportiva d'Appello

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impuginate.
La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. VEJANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PAPACCHIOLI PASQUALE PER 3 GARE E DEL CALCIATORE RAGNONI MIRKO PER 7 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.22 SGS DEL 25/10/2018
(Gara: VEJANESE – PIANOSCARANO 1949 del 20/10/2018 – Campionato Under 17 provinciali Viterbo)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

La società ASD Vejanese, in persona del Presidente Romiti Antonio, ha impugnato, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il sopraindicato provvedimento del Giudice sportivo di primo grado, con il quale rispettivamente:

Il calciatore Ragnoni Mirko è stato squalificato per sette gare effettive poiché al 18^a minuto del secondo tempo, a seguito dell'espulsione per doppia ammonizione di un suo compagno di squadra, nell'ambito delle concitate proteste di alcuni altri calciatori, spingeva l'arbitro con le mani sul petto facendolo indietreggiare di circa due metri.

L'allenatore Papacchioli Pasquale è stato squalificato per tre gare effettive poiché, rientrando negli spogliatoi a seguito della sospensione della gara disposta dall'arbitro a causa degli incidenti seguiti alle espulsioni di due calciatori, protestava e minacciava l'arbitro di gara.

Va preliminarmente rilevata, ai sensi dell'art. 45, comma 3, lett.b) del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di squalifica di tre gare effettive adottato nei confronti del sig. Papacchioli Pasquale e che, pertanto, nel merito, il giudizio d'appello residua esclusivamente riguardo alla sanzione relativa al calciatore Ragnoni Mirko.

A tale riguardo, nella sua memoria difensiva, la Società, chiede la riduzione della squalifica inflitta al Ragnoni in quanto ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore sia di minore gravità rispetto a quanto emerge dal referto arbitrale, sostenendo che la spinta all'arbitro sia stata del tutto involontaria perché causata da unospintone a sua volta ricevuto da un altro suo compagno di squadra all'atto di avvicinarsi all'arbitro per protestare.

Questa Corte, presa visione dell'intera documentazione agli atti, ritiene che la memoria difensiva presentata dall'ASD Vejanese non introduce alcun elemento oggettivo che possa far modificare l'interpretazione della gravità dei fatti riportati nel referto arbitrale, tali che hanno costretto il direttore di gara, accerchiato e spintonato, a sospendere la partita per gli incidenti avvenuti a ridosso del 18^a minuto del secondo tempo, a seguito dell'espulsione di due giocatori della Vejanese.

La condotta del giovane calciatore, Ragnoni Mirko, quando l'arbitro era stato già accerchiato per proteste da altri suoi compagni di squadra, è particolarmente grave poiché avrebbe potuto essere emulata da altri calciatori, con ancor più gravi conseguenze, peraltro in un campionato giovanile in cui i valori della sportività dovrebbero prevalere ed essere di guida per tutti i giovani tesserati.

Per tutto quanto sopra detto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore PAPACCHIOLI Pasquale, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 22 novembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA

Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CIOCIARIA FOOTBALL CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTORO MATTEO FINO AL 31/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.10 LND DEL 25/10/2018

(Gara: TUFANO CALCIO – CIOCIARIA FOOTBALL CLUB del 21/10/2018 – Campionato di Terza Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

La ASD Ciociaria Football Club impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Santoro Matteo, sino al 31/01/2019, per aver spintonato da dietro il direttore di gara, facendolo spostare di un metro circa e per aver colpito con un pugno la porta del proprio spogliatoio, dopo essere uscito dal terreno di gioco.

A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società riteneva eccessiva e sproporzionata la sanzione in relazione alla condotta posta in essere dal proprio calciatore, sostenendo, in particolare, che effettivamente l'arbitro era stato spintonato dal proprio calciatore ma solo perché a sua volta, quest'ultimo, era stato spinto da alcuni calciatori avversari e non era riuscito ad evitare l'impatto con il direttore di gara; alla luce di ciò, la Società chiedeva, in via principale l'annullamento della squalifica ed in subordine una riduzione della stessa.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata parte ricorrente, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 10° del secondo tempo, il calciatore Santoro Matteo, dopo essere stato ammonito, si avvicinava all'arbitro in modo concitato e lo spintonava sulla schiena con il petto, spostandolo di un metro circa; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, raggiungeva lo spogliatoio e ne colpiva la porta con un pugno.

La condotta posta in essere dal calciatore è certamente criticabile e da censurare, ma deve essere, più correttamente inquadrata come protesta, sia pur violenta, piuttosto che come azione violenta, nei confronti dell'arbitro.

Pertanto, la sanzione irrogata a Santoro Matteo può essere ridotta, per renderla congrua ai fatti verificatisi ed alla gravità degli stessi.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SANTORO Matteo al 4/01/2019.

La tassa reclamo va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' POLASD AGORA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SASSI ORLANDO FINO AL 31/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DELL'8/11/2018

(Gara: AGORA FC – PRO CALCIO CECCHINA del 3/11/2018 – Campionato Under 19 Regionale "B")

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società Agora FC reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n.136 dell'8/11/2018.

Al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione irrogata sia eccessiva rispetto all'effettivo svolgimento dei fatti e ne chiede, quindi, una congrua riduzione.

La reclamante, ascoltata in sede di audizione, precisava che lo scontro di giuoco era avvenuto tra il portiere avversario ed altro giocatore della Agora FC e non, invece, con il calciatore squalificato Sassi Orlando.

Aggiungeva, altresì, che il calciatore Sassi Orlando in realtà non aveva compiuto alcuna condotta violenta nei confronti del giocatore avversario, né, tanto meno, aveva offeso l'Arbitro, ma semmai il calciatore avversario,

Osserva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale che le argomentazioni della reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili.

Infatti, dalla dinamica dei fatti di gioco può escludersi l'intento violento, limitandosi di fatto la condotta del giocatore a reiterate proteste.

Per tali motivi la squalifica comminata al calciatore può essere lievemente ridimensionata.

Detto ciò, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SASSI Orlando al 7/12/2018.

La tassa reclamo va restituita.

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASDPOL 4 STRADE DEL SACRO CUORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRILLO FABIO FINO AL 7/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.139 LND DEL 9/11/2018
(Gara: 4 STRADE DEL SACRO CUORE – SS VITTORIA ROMA 1908 del 7/11/2018 – Coppa Lazio Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l'annullamento delle sanzioni a carico del calciatore Fabio Grillo, assumendo che lo stesso non avrebbe ingiuriato o minacciato l'arbitro;
ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste;
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta violenta e ingiuriosa nei suoi confronti tenuta dal calciatore Fabio Grillo;
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata al tesserato Fabio Grillo, per il suo comportamento comunque censurabile e grave, debba essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, tramutando la squalifica a carico del calciatore GRILLO Fabio a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. G.B. BAGNAIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALLOTTA SIMONE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DELL'8/11/2018
(Gara: BASSANO ROMANO – G.B. BAGNAIA del 4/11/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ASD G.B. Bagnaia reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 136 dell'8/11/2018.
Al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione sia stata adottata sulla base di un'errata ricostruzione fattuale e ne chiede, quindi, la riforma.
Deduceva, in particolare, la reclamante che, né il giocatore Pallotta Simone, né nessun altro calciatore della ASD Bagnaia nell'incontro di che trattasi aveva colpito volontariamente il Direttore di gara, tanto meno con una manata.
Osserva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale che le argomentazioni della reclamante non possono ritenersi assumibili.
Infatti, dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla società. L'Arbitro riferisce, infatti, nel proprio

rapporto che “il Sig. Pallotta in occasione del vantaggio dei locali mi raggiungeva insieme ad altri suoi compagni di squadra protestando in modo vibrante e aggressivo nei miei riguardi. In quel frangente, mentre si veniva a creare una mischia intorno a me, il signor Pallotta mi colpiva con una manata sulla schiena che non mi provocava dolore”.

Per tali motivi la squalifica comminata al calciatore Pallotta deve ritenersi del tutto congrua e proporzionata rispetto allo svolgimento dei fatti.

Detto ciò, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma il 30 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli